

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APR. 2002

ADDI **19 APR. 2002** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi  
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N° - 489 -

OGGETTO: Il nuovo catalogo dei rifiuti (CER 2002); modalità operative in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".



**Oggetto: Il nuovo catalogo dei rifiuti (CER 2002); modalità operative in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".**

### **La Giunta regionale**

#### **Su proposta dell'Assessore all'Ambiente**

Visto il decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, concernente «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» ;

Vista la legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 "Disposizione regionale della gestione dei rifiuti";

Visto il DM 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97";

Preso atto che il citato Decreto Legislativo 22/97 riporta:

- nell'allegato A (previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) istituito con decisione 94/3/CE del 20 dicembre 1993;
- nell'allegato D (previsto dall'art. 7, comma 4) l'elenco dei rifiuti pericolosi istituito con decisione 94/904/CE del 22 dicembre 1994;


Considerato che la decisione n. 2000/532/CE della Commissione Europea, successivamente modificata con le decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, ha sostituito sia la decisione 94/3/CE che istituisce il C.E.R., sia la decisione 94/904/CE che istituisce l'elenco dei rifiuti pericolosi;

Visti gli artt. 2 e 5 di detta Decisione che prevedono da una parte l'entrata in vigore della stessa a decorrere dal 1 gennaio 2002, e dall'altra l'abrogazione a partire dalla stessa data delle decisioni 94/3/CE e 94/904/CE ;

Considerato che con l'entrata in vigore della Decisione n. 2000/532/CE:

- vengono introdotti circa 470 nuovi codici e vengono soppressi circa 280 codici originari
- i nuovi codici introdotti, non sono meramente sostitutivi di quelli soppressi, tant'è che alcuni nuovi codici sono solo parziale specificazione di codici già esistenti.
- viene reintrodotta, ai fini della classificazione dei rifiuti, in non pericolosi e pericolosi, la necessità di eseguire in molti casi il controllo analitico del rifiuto.

Visto l'art. 1 comma 15 della Legge n. 443/2001, cosiddetta "Legge obiettivo", che stabilisce che «I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.».



Ritenuto di interpretare quale ratio della norma sopra riportata quella di introdurre un regime transitorio di salvaguardia delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti in esercizio garantendo alle stesse la prosecuzione dell'attività, anche in presenza di una modifica della codifica del rifiuto che può comportare anche variazioni sulla classificazione del rifiuto (non pericoloso/pericoloso).

Considerato che:

- ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono, in funzione del tipo di attività svolta:
  - essere autorizzati all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero (art. 28);
  - essere iscritti all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti (art.30);
  - aver effettuato la comunicazione di inizio attività ed essere iscritti nell'apposito registro provinciale (artt. 31, 32 e 33).
- l'art. 1 comma 15 della legge 443/2001 prevede, ai fini della presa d'atto della diversa classificazione dei rifiuti secondo l'accezione propria dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97, la presentazione di un'istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 28, ricomprendendo nella propria disciplina, sicuramente le imprese già autorizzate ai sensi del medesimo articolo;
- l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/97 in attuazione di quanto riportato nell'art. 1 comma 15 della citata legge 443/2001, ha definito, con propria deliberazione n. 27 del 27 dicembre 2001 i criteri per l'iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L. 443/2001;
- allo stato attuale la Legge 443/2001 pur individuando quali suoi destinatari tutti i soggetti che "effettuavano attività di gestione dei rifiuti", non chiarisce le procedure per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 28, per le imprese che hanno effettuato la comunicazione di inizio attività e che risultano iscritte nell'apposito registro provinciale ai sensi degli art. 31, 32, 33 del D.Lgs. 22/97, né tanto meno fornisce prescrizioni tecniche per il recupero agevolato dei rifiuti che a seguito di nuova classificazione diventano pericolosi;
- gli impianti dove viene svolta quest'ultima tipologia di attività sono disciplinati dal DPR 24 maggio 1988 n. 203 e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali e che, pertanto, l'iscrizione delle stesse al registro provinciale presuppone l'esistenza dell'attività e l'idoneità tecnica degli impianti all'attività svolta;
- non è possibile immaginare che le prescrizioni tecniche, previste dal D.M. 5 febbraio 1998, per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi tipizzati, fermo restando i limiti per le emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 e degli scarichi ai sensi del DPR 152/99 già autorizzati, divengano, per le imprese che già operano in tale regime, inefficaci al fine di garantire che la gestione di quei rifiuti sia compatibile con l'esigenza primaria di tutela della salute pubblica e dell'ambiente per il solo fatto formale del mutamento della classificazione dei rifiuti precedentemente trattati;
- per queste ultime attività, dovendo l'ente competente pronunciarsi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 16 della L.R. 27/98 è possibile in ogni caso verificare la persistente compatibilità tecnica ed idoneità degli impianti in relazione alle attività di gestione e alla tipologia di rifiuti trattati nonché introdurre prescrizioni integrative qualora necessarie;

Tenuto conto del numero dei soggetti coinvolti e dei tempi necessari all'esame della documentazione a supporto delle istanze e dell'eccezionalità della situazione in atto, che determina la necessità di sospendere, limitatamente a tali procedimenti, l'obbligo di conclusione dell'iter istruttorio entro 90 giorni dall'inoltro dell'istanza.

Ritenuto che interpretazioni differenti della citata legge 443/2001 comporterebbe forte danno alle imprese che esercitano attività di recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle che operano in regime semplificato che, in mancanza di un Decreto riportante i criteri per il recupero di rifiuti pericolosi e a causa della nuova classificazione dei rifiuti, si troverebbero a non poter più trattare le tipologie di rifiuti precedentemente autorizzate;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto di dover dotare gli Enti coinvolti di criteri omogenei per l'applicazione, dell'art. 1 comma 15 della L. 443/2001;

ALL'UNANIMITA'  
**DELIBERA**

1. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 28, 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97, la cui classificazione è stata modificata con decisione della Comunità Europea 2201/118/CE del 16 gennaio 2001 che hanno presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 possono proseguire l'attività fino all'adozione del provvedimento da parte dell'Ente competente. Tali attività, essendo già in essere, non sono soggette alle procedure di VIA ; le stesse attività non dovranno, a seguito di tale modifica, determinare il superamento dei limiti già autorizzati ai sensi del DPR 203/88 e del D.Lgs. 152/99;
2. I soggetti che effettuano l'attività ai sensi dell'art. 30 del medesimo D. Lgs. 22/97 devono attenersi ai criteri definiti nella menzionata Deliberazione dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti n. 27 del 27/12/2001;
3. I Comuni, le Province e la Regione, - anche per i rifiuti la cui classificazione è stata modificata a seguito della Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e s.m.i. - secondo le materie attribuite e delegate agli stessi dagli artt. 4,5,6 della L.R. 27/98 , provvederanno al rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.443/2001, con le procedure e le modalità previste dall'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 16 della L.R- 27/98.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28<sup>del D.Lgs. 22/97</sup> le imprese interessate dovranno integrare l'istanza già presentata con le informazioni e la documentazione richieste nelle schede allegate alla presente deliberazione che individuate sotto le lettere A,B,C ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Resta ferma la possibilità da parte degli Enti competenti di introdurre specifiche prescrizioni rispetto a quelle già presenti negli atti autorizzatori in essere a garanzia della tutela dell'ambiente, della salute dei singoli e della collettività;
5. di sospendere, limitatamente a tali procedimenti, i tempi di conclusione dell'iter istruttorio fissati in 90 giorni dall'inoltro dell'istanza.

La presente deliberazione, comprensiva di tutti gli allegati, verrà pubblicata integralmente sul B.U.R.L.-

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

22 APR. 2002



## Allegato A -

Domanda in bollo

ALLEG. alla DGR n. 689  
DEL 19 APR. 2002

Alla Regione Lazio (\*)  
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile  
Area 4D - Energia e Rifiuti  
Via R. Raimondi Garibaldi 7  
00147 Roma

Alla Provincia di

Al Comune di

**OGGETTO:** Rinnovo richiesta di aggiornamento, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti, in adeguamento alla Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16.01.2001.

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il ..... residente a ..... Via ..... nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ..... con sede legale a ..... Via ..... tel. .... fax ..... codice fiscale/partita IVA .....

### CHIEDE

ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 ed art. 1 comma 15 della l. 21 dicembre 2001 n. 443:

- l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti di cui all'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. .... del ..... (indicare anche gli eventuali ulteriori autorizzazioni per modifiche e/o integrazioni);
- l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di recupero, svolta ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, di cui alla comunicazione del ..... (indicare anche gli estremi delle eventuali ulteriori comunicazioni per modifiche e/o integrazioni);

Alla presente allega la seguente documentazione:

- dati identificativi dell'impresa e dell'impianto (Allegato B);
- Notizie sull'attività svolta (Allegato C)
- Attestazione da cui risulti di aver già inviato la comunicazione nei termini previsti dalla legge.

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che nulla è variato rispetto a quanto già autorizzato (ovvero a quanto contenuto nella comunicazione ex art. 33 del d.lgs. 22/97) e che i dati riportati nella presente domanda e nei suoi allegati sono veritieri.


Data, .....

TIMBRO E FIRMA



(\*) Alla sola Provincia ed al Comune per le attività la cui autorizzazione è di competenza provinciale o al solo Comune qualora l'autorizzazione sia di competenza comunale. In ogni caso, la richiesta e le informazioni riportate, ad esclusione degli elaborati tecnici negli allegati dovranno essere trasmesse per conoscenza anche alla Regione.


**Dati identificativi dell'impresa e dell'impianto**

Cognome e nome del legale Rappresentante		Codice fiscale
Luogo di nascita		Data di nascita
Indirizzo		
C.A.P.	Comune di residenza	

Ragione sociale:

Partita IVA	Autorizzazione n. (Iscrizione n.)	del
-------------	-----------------------------------	-----


sede legale in:

Via	n.	Comune
	Fax	

sede operativa in:

Via	n.	Comune
-----	----	--------

Identificata nel N.C.E.U. e/o N.C.T. nel Foglio	part. n.
---	----------

**ALLEGATO C**

**Notizie sull'attività**



Operazioni di recupero svolte (ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 22/97)

.....

Operazioni di smaltimento svolte (ai sensi dell'allegato B del D. Lgs. 22/97)

.....

Rifiuti la cui classificazione è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore della Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16.01.2001

COD CER precedent e alla modifica	Descrizione	Nuovo Codice CER	Descrizione

Dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 in piena coscienza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le dichiarazioni mendaci o per l'esibizione di atti falsi, e di decadenza dai benefici ottenuti, riportante quanto segue:

di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE, oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ (ad esclusione delle imprese individuali);

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:

- a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme di tutela dell'ambiente;
- b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

di non essere sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m.i.

di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste.

Dovrà dichiarare ,altresi, in merito ai requisiti tecnico-urbanistici dell'attività:

che il direttore tecnico responsabile è \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ in possesso del titolo di studio \_\_\_\_\_

che l'impianto di recupero rifiuti, di cui alla presente comunicazione, è realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, del D.P.R. 203/88, del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione degli impianti industriali;

di essere a conoscenza e di rispettare tutte le normative vigenti in materia igienico-sanitaria;

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla-osta, visti e pareri necessari per lo svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero nella sede in cui vengono svolte le predette operazioni.

di essere consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d'ufficio;

di non essere sottoposto a misure che siano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri familiari conviventi.

#### **Allegati Tecnici Richiesti**

1. relazione tecnica datata e firmata da un professionista abilitato contenente;

una descrizione delle operazioni smaltimento e/o recupero, del processo di trattamento delle eventuali attrezzature utilizzate;  
quantità massima del rifiuto sottoposta a trattamento e/o detenuta in deposito (per ogni codice CER richiesto);  
quantità movimentata annualmente (per ogni codice CER);  
caratteristiche delle aree di deposito dei rifiuti e/o di trattamento degli stessi;  
modalità di deposito dei rifiuti (indicare se vengono utilizzati contenitori, di che tipo, quale capacità);  
elenco dei soggetti a cui viene conferito il rifiuto dopo le operazioni di recupero o preliminari allo smaltimento effettuate presso il centro;

2. documentazione cartografica (1) e fotografica del sito (sulla documentazione cartografica è opportuno evidenziare le aree destinate al deposito o al trattamento dei rifiuti speciali pericolosi);


3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto, di cui al D.P.R. 203/88 ovvero motivazioni per cui non necessita;

4. certificato rilasciato dal Comune attestante la compatibilità urbanistica dell'area ove è localizzato l'impianto con l'attività di recupero di rifiuti;

5. autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. ovvero motivazioni per cui non necessita;

**Note:**

**(1) Documentazione cartografica:**





individuazione dell'impianto su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;  
planimetria catastale in scala 1:2.000 formato A3, con inquadramento della sede operativa;  
planimetria e sezione dell'impianto in scala 1:500 o maggiore, con indicazione delle varie  
destinazioni d'uso, delle attrezzature e dei macchinari.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa

\_\_\_\_\_

Ai sensi del D.P.R. 445/00, attesto che la sottoscrizione dell'atto di cui sopra è stata apposta in mia presenza  
dal dichiarante identificato mediante \_\_\_\_\_

(Da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell'art. 38  
comma 3 del D.P.R. 445/00).

L'incaricato

\_\_\_\_\_

